



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 14

della Giunta comunale

OGGETTO: Concessione in uso della p.ed. 430 in C.C. Sagron Mis a favore di Azienda Reti Elettriche srl. Approvazione convenzione.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **dodici** del mese di **marzo**, alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Depaoli Marco - Sindaco
2. Broch Annalisa - Vicesindaco
3. Daldon Elio - Assessore
4. Marcon Oriano - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Serafini Samuel.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Depaoli Marco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Concessione in uso della p.ed. 430 in C.C. Sagron Mis a favore di Azienda Reti Elettriche srl. Approvazione convenzione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Sagron Mis è proprietario della p.ed. 430 C.C. Sagron Mis, sita in loc. Costona, particella sulla ha edificato nel 2010 una cabina elettrica di trasformazione MT/bt come opera di urbanizzazione primaria a servizio del nuovo albergo comunale;
- la cabina è stata gestita prima da SET Distribuzione s.p.a. e successivamente da Azienda Reti Elettriche srl., concessionarie del servizio pubblico di distribuzione elettrica nel Comune di Sagron Mis;
- con nota di data 21 dicembre 2023, prot. 3695 l'Azienda Reti Elettriche srl., con Sede in Fiera di Primiero, via Angelo Guadagnini, 31 nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza (TN), chiede la concessione di occupazione permanente della p.ed. 430 C.C. Sagron Mis, per la corretta gestione della cabina elettrica MT/bt denominata "Costona".

Ravvisata la necessità di formalizzare la concessione di occupazione permanente della cabina elettrica di proprietà comunale, tenuto conto della finalità di pubblico servizio.

Visto lo schema di convenzione composto da nr. 16 articoli ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale che disciplina gli oneri e gli obblighi delle parti.

Visto l'art. 7, 1° comma, lett. a) del vigente Regolamento comunale sull'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28 aprile 2021.

Richiamata la L.P. 09/12/2015 nr. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;

- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario –Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n. 34, dd. 21.12.2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e della nota integrativa al bilancio medesimo.

Vista la deliberazione giuntale n. 91, dd. 21.12.2023, con la quale è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024-2026. Individuazione degli atti amministrativi gestionali delegati alla competenza dei Responsabili dei Servizi in esecuzione alle convenzioni di gestione in forma associata con la Comunità e i Comuni di Mezzano e Imer”.

Visto l’aggiornamento per l’anno 2024 al Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025 approvato con deliberazione di Giunta. 12, dd. 12.02.2024 e di esso in particolare la sottosezione “performance”.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell’articolo 10 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Acquisito dal Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di concedere, per le motivazioni in premessa esposte, per il periodo di 29 anni dalla data di stipula dell’atto di concessione di occupazione permanente, la superficie costituente la p.ed. 430 C.C. Sagron Mis, libera da vincoli, ad Azienda Reti Elettriche srl., con Sede in Fiera di Primiero, via Angelo Guadagnini a Primiero San Martino di Castrozza (TN), al fine di consentire la gestione della cabina elettrica MT/bt denominata “Costona” di proprietà del Comune di Sagron Mis;
2. di approvare lo schema di atto di concessione di occupazione permanente, così come redatto dagli uffici comunali competenti, allegato sub 1) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il Comune;
5. di dare atto che, tutte le spese dirette e indirette concernenti la sottoscrizione dei vari atti necessari, sono a carico di Azienda Reti elettriche srl.;
6. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo a pubblicazione avvenuta;

7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199 e ss.mm..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Depaoli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Serafini Samuel

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE PERMANENTE DELLA P.ED. 430 IN C.C.
SAGRON MIS**

TRA

Comune di Sagron Mis, con Sede nel Comune di Sagron Mis (TN), via Parrocchia 9, C.F. e P.I. 00290910223, nella persona di nato a (TN) il, domiciliato per la carica presso la sede del Comune che, in forza della deliberazione della Giunta comunale n. di data sottoscrive il presente atto in qualità di Sindaco del Comune, qui di seguito richiamato "Comune";

E

AZIENDA RETI ELETTRICHE S.r.l., con Sede nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza (TN), via Guadagnini, 31 a Fiera di Primiero, C.F. e P.I. 02404330223, rappresentata dall'Amministratore Unico, dott., nella sua qualità di beneficiaria del presente atto, qui di seguito chiamata "concessionaria", con l'assistenza del Segretario comunale dott. Samuel Serafini si addivene al seguente

ATTO DI CONCESSIONE n.

Art. 1

(superficie e durata)

Il Comune concede alla concessionaria, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, lett. a) del vigente Regolamento comunale sull'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28 aprile 2021, l'occupazione per la durata di anni 29 dell'intera p.ed. 430 del Comune Catastale di Sagron Mis, di proprietà comunale, ove il Comune di Sagron Mis ha edificato la cabina MT/bt denominata "Costona", la quale consente di erogare il servizio di distribuzione di energia elettrica nel paese di Sagron.

Art. 2

(regime autorizzatorio)

Ogni eventuale opera e lavori sull'area che in futuro dovessero essere intrapresi dalla concessionaria dovranno essere preventivamente autorizzate ed eseguite a perfetta regola d'arte, secondo tutte le prescrizioni impartite dal Comune e da tutti gli Enti o privati terzi, in qualsiasi maniera interessati. Per tali lavori il Comune potrà richiedere il deposito cauzionale previsto dall'articolo 10 comma 5 del regolamento sopra citato.

Art. 3)

(rimessa in pristino)

La concessionaria è tenuta a rimettere in pristino a proprie spese e alla regola dell'arte il suolo e il sottosuolo manomessi, ai sensi dell'art. 11, 1° comma lett. a) del Regolamento citato all'art. 1. In particolare, dovranno essere ripristinate le eventuali pavimentazioni stradali, aree verdi e/o boscate, nonché, a scadenza della presente, la stessa area qui concessionata, provvedendo anche a cedimenti e lesioni del manto che dovessero verificarsi in proseguo del tempo, oltre il termine dei lavori. In caso di inadempienza a tali prescrizioni e nell'eventualità che il Comune ritenga di provvedere in via diretta agli interventi occorrenti per le necessarie sistemazioni, la concessionaria sarà tenuta al rimborso integrale delle spese, pena la decadenza della presente concessione. Sono qui anche richiamate integralmente le motivazioni di decadenza ed estinzione della concessione di cui all'art. 14, 1° e 3° comma del Regolamento citato all'art. 1.

Art. 4

(responsabilità)

Nel corso di eventuali futuri lavori presso l'immobile oggetto della presente convenzione, la concessionaria dovrà provvedere all'idonea segnalazione degli stessi, secondo le normative vigenti. Tutti gli inconvenienti o danni arrecati a persone o cose che si siano prodotti in corso d'opera, e oltre tale termine, saranno fatti carico della concessionaria, la quale solleva il Comune da ogni qualsiasi responsabilità riconducibile all'esecuzione delle opere e alla successiva presenza del manufatto qui contemplato.

Art. 5

(manutenzione dell'opera)

La concessionaria dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla costante e perfetta manutenzione dell'opera (cabina di distribuzione elettrica) alla regola d'arte.

Art. 6

(superiore interesse pubblico)

La concessionaria dovrà parimenti eseguire, a propria cura e spese, le modificazioni che in qualsiasi momento si rendessero necessarie al manufatto, in occasione di lavori che il Comune facesse eseguire sull'area della presente concessione, per motivi di superiore interesse pubblico.

Art. 7

(modifica, sospensione o revoca)

La presente concessione riveste carattere precario, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 7 del regolamento citato. Essa può essere revocata, modificata o sospesa, ai sensi dell'art. 13 1° comma del Regolamento citato all'art. 1, sia nei casi di abuso, sia in presenza di superiori interessi pubblici. Nel caso di revoca, sarà obbligo della concessionaria procedere alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, senza rivalsa alcuna di indennizzo nei confronti del Comune.

Art. 8

(pagamento del canone)

La concessionaria è tenuta al versamento del canone annuale nelle modalità stabilite all'art. 33, 1° comma del vigente testo regolamentare, fatte salve variazioni che nel tempo dovessero intervenire da parte del Comune, che la concessionaria dichiara qui, sin da subito, di accettare. Per quanto tipologia di occupazione, si richiama quanto contenuto all'art. 31, 2° comma, lett. n) del Regolamento citato all'art. 1, mentre, in riferimento alle modalità di versamento, si richiama integralmente quanto contenuto all'art. 40, 4° comma del regolamento.

Art. 9

(subordine a disposizioni di Legge)

La concessione si intende subordinata alle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze del Comune in genere e a tutte le altre prescrizioni di carattere generale o particolare applicabili.

Art. 10

(ulteriori richiami normativi)

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa richiamo alle norme del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del

canone per le aree e spazi mercatali del Comune, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28 aprile 2021 e ss.mm..

Art. 11

(Trasferimento a terzi)

La concessionaria per la durata di 29 (ventinove) anni dalla data della sottoscrizione del presente atto, salvo rinnovo ai sensi dell'art. 12, 1° comma del Regolamento citato all'art. 1, s'impegna a non trasferire a terzi la proprietà o concedere in godimento a qualsiasi titolo la cabina Mt/bt "Costona". S'impegna altresì, ai sensi all'art. 11, 2° comma, a comunicare preventivamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC al Comune, l'intendimento di cedere la proprietà o il godimento a terzi. Il trasferimento del diritto ad altro individuo o società, causerà l'immediata decadenza della presente concessione, salvo diversi intendimenti del Comune. Il medesimo termine di 30 (trenta) giorni solari e nelle medesime modalità succitate, è applicato in caso di rinuncia della concessionaria, ai sensi dell'art. 12, 4° comma. La concessionaria si dichiara sin d'ora unica responsabile per l'adempimento dei termini e per la buona esecuzione di tutti gli impegni contratti con la presente.

Art. 12

(spese e tasse)

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente concessione, comprese quelle per l'annotazione tavolare, anche su istanza di iscrizione unilaterale del Comune, sono a carico della concessionaria con richiesta di ogni beneficio di Legge applicabile.

Art. 13

(cura dell'atto)

Ai sensi dell'art. 10, 10° comma del Regolamento citato all'art. 1, la presente concessione è valida per il periodo indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato delle verifiche. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della presente, ai sensi dell'art. 11, 1° comma, lett. b) regolamentare, la concessionaria deve darne immediata comunicazione al Comune, che provvederà a rilasciarne un duplicato a spese dell'interessata;

Art. 15

(contenziosi)

Tutti gli eventuali contenziosi che dovessero conseguire dalla ratifica della presente concessione sono fatti capo al foro di Trento.

Art. 16

(registrazione)

La presente concessione, redatta in forma scrittura privata, verrà registrata soltanto in caso d'uso, anche su istanza unilaterale del Comune, a complete spese della concessionaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sagron Mis,

IL SINDACO

.....

LA CONCESSIONARIA

.....